



Comune di Caltanissetta

Ordinanza del Sindaco n° 17 del 05/04/2021

Riferita alla Proposta N. 40

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE -
RANDAGISMO

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO. SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CHIUSURA DEGLI ASILI NIDO.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli I e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, come convertito in legge n. 29 del 12 marzo 2021;

Visto il Decreto Legge n. 30 del 13.03.2021 recante “Misure urgente per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

Visto il DPCM 2 marzo 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 15 marzo 2021 con la quale all'articolo 1 si stabilisce che per il territorio comunale di Caltanissetta *“in aggiunta alle misure contenitive del contagio vigenti, dal 16 marzo 2021 fino al 30 marzo 2021 compreso, si applicano le seguenti misure:*

a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;

d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);

f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l'accesso solamente alle predette attività;

g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

h) Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 27 del 29 marzo 2021 che ha prorogato le disposizioni della Ordinanza n. 21/2021 fino al 6 aprile 2021 compreso;

Rilevato come i dati che l'ASP di Caltanissetta comunica giornalmente dimostrano che i nuovi casi di coronavirus sono ancora rilevanti e superano abbondantemente la percentuale di 250 casi su 100.000 abitanti con la presenza della variante inglese attestandosi su percentuali dello 0,42%;

Che già con nota del 5/4/2021 prot. 43081 alla luce delle risultanze del COC di Protezione Civile delle ore 9:30 si è chiesto al Presidente della Regione Siciliana di prorogare la zona rossa per il Comune di Caltanissetta;

Visto il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 che all'art. 2 comma 1 stabilisce quanto segue:

*“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attivit  scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. **La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al***

rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”.

Viste le note di questo Ente indirizzate all'ASP di Caltanissetta n. 42792 del 03/04/2021 e la successiva nota n. 43091 del 5/4/2021 nella quale si chiedevano:

- 1) i dati analitici degli attuali contagi disaggregati per fasce d'età, con particolare evidenza per quelli compresi nelle fasce di popolazione in età scolare (3 – 5 anni; 6 – 10 anni; 11 – 13 anni; 14 – 18 anni);
- 2) la presenza di varianti registrate nei casi di contagio attuali sull'intera popolazione, evidenziando l'incidenza di tale dato sulle fasce di popolazione in età scolare;
- 3) la formulazione di un parere in merito al “rischio di ulteriore diffusione del virus tra la popolazione scolastica in caso di riapertura in presenza delle scuole”.

Visto il riscontro del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Caltanissetta n. 12969 del 5/4/2021 pervenuta al prot. 43133 il 5/4/2021 nella quale si evidenzia:

- della presenza di due focolai in due istituti di scuola primaria;
- della presenza di varianti del virus;
- della possibilità che la riapertura delle scuole porti ad una maggiore diffusione del virus;

Che in data 5 aprile 2021 alle ore 18:00 si è tenuto il COC di Protezione Civile alla presenza anche del Direttore Sanitario dell'ASP di Caltanissetta e del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione di Caltanissetta;

Considerato che durante la riunione è emerso chiaramente dai rappresentanti dell'Autorità Sanitaria Provinciale come:

- la situazione epidemiologica della città dopo 20 giorni di zona rossa continua a essere particolarmente grave atteso che la curva dei casi di positività al Covid-19 continua a crescere;
- che l'80% dei positivi sono contagiati dalla variante inglese del coronavirus, variante estremamente contagiosa presente anche nell'ambito della popolazione scolastica;
- che la riapertura delle scuole secondo quanto previsto dal D.L. n. 44/2021 provocherebbe assembramenti all'entrata e all'uscita delle istituzioni scolastiche con l'aumento del rischio di contagio tra i soggetti che accompagnano gli alunni all'entrata e all'uscita delle scuole;
- che la pressione sul reparto Covid di Caltanissetta aumenta ogni giorno e a tal proposito il Responsabile del 118 informa che nel corso della giornata sono state ricoverate ulteriori persone e nei giorni scorsi alcuni malati sono stati trasferiti presso altri Ospedali (Gela, Agrigento);

Ritenuto pertanto che la misura della sospensione in via straordinaria per giorni otto degli asili nido, della didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado appare la misura opportuna e necessaria per evitare l'aumento del propagarsi del contagio, azione condivisa con i Dirigenti dell'ASP;

Atteso che il Sindaco quale Autorità Locale di salute pubblica, alla luce di tali considerazioni, non può che prenderne atto e adottare le misure che si ritengono proporzionalmente idonee a mitigare la diffusione del contagio e tra queste quella della sospensione straordinaria degli asili nido, della didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado e ciò proprio per la particolare situazione in cui si viene a trovare la popolazione scolastica, atteso tra l'altro che i due focolai interessano scuole primarie che dovrebbero alla luce del D.L. n. 44/2021 svolgere didattica in presenza e ciò in aggiunta alle misure vigenti per la zona rossa;

Che la misura straordinaria è limitata nel tempo a otto giorni proprio per valutare l'andamento della epidemia nei prossimi giorni;

Dato atto che nella giornata odierna sono stati informati i rappresentanti della locale Prefettura;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia

estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'esito del COC di Protezione Civile del 5/4/2021 delle ore 18:00;

Ritenuto necessario adottare un ulteriore provvedimento che rafforzi le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del virus con le attività proprie di carattere comunale;

Attestato:

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che non sono previste misure ulteriori di prevenzione della corruzione nel vigente P.T.P.C. in ordine al presente provvedimento;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;

- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;

- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;

- il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l'art. 12;

- la L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.;

- il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l'art. 50;

- l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;

- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- l'O.R.EE.LL.,

Assunti i poteri di cui all'art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Nel territorio del Comune di Caltanissetta **fino al 14 aprile 2021 compreso** sono sospese l'attività degli Asili nido, la didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado in deroga a quanto stabilito all'art. 2 comma 1 del Decreto Legge n. 44 del 1/4/2021, data la straordinaria situazione epidemiologica presente nel territorio;

DARE ATTO CHE la presente Ordinanza NON NECESSITA di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ATTESTARE:

- che in merito al presente provvedimento non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e dell'art.6 del D.P.R. n.62/2013;
- che non sono previste misure di prevenzione ulteriori nel vigente P.T.P.C.;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

PUBBLICARE la presente Ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "determinazioni del Sindaco", ai sensi di quanto disposto dagli artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;

DIFFONDERE la presente Ordinanza dandone notizia sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta, nonché nei punti di accesso delle strutture scolastiche e mediante i locali mezzi di radio e telecomunicazione;

COMUNICARE la presente Ordinanza al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale alla Sanità, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Prefettura, al Libero Consorzio di Comuni di Caltanissetta, all'ASP di Caltanissetta, al Dirigente della Direzione Scolastica Regionale per la Provincia di Caltanissetta, ai Dirigenti Scolastici.

AVVERTENZE:

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione.

La presente ordinanza è pubblicata sulla home page e all'Albo pretorio nel sito istituzionale del Comune di Caltanissetta.

Il Sindaco

Arch. Roberto Gambino

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta, 05/04/2021

Sindaco
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale